



## REGIONE PUGLIA

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 130 DEL REGISTRO

**Oggetto:** Cluster brucellosi bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella Provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia.

---

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

**VISTI** gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

**VISTO** l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

**VISTO** il Decreto Ministero della Salute 2 maggio 2024 “Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini”;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29 “Cluster Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella Provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell’eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia”;

**TENUTO CONTO** del parere del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre” 2004, n. 311PUGLIA-160-08/02/2024-0000022-A” prot. n. PUGLIA-DGPROGS-18/06/2024-0000063-P - Allegato Utente 1 (A01);

**TENUTO CONTO** che l’efficacia delle misure previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29/2024 sono terminate in data 29.01.2025 ed hanno determinato una decisa riduzione dei livelli di prevalenza in alcuni comuni- della ASL di Foggia (di seguito ASL FG);

**DATO ATTO** che il competente Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha elaborato una proposta di nuova Ordinanza rispondente al Decreto Ministero della Salute 2 maggio 2024;

**PRESO ATTO** del documento ministeriale di revisione alla proposta di Ordinanza, prot. n. 0005952- 27/02/2025 DGSAF-MDS-P, e dei suggerimenti del Commissario nazionale per la brucellosi e tubercolosi, del Centro Nazionale di Riferimento per la brucellosi e del Centro di Riferenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio (di seguito COVEPI) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (di seguito IZSAM);

**CONSIDERATA** l’istruttoria espletata dal competente Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e trasmessa dal Vice Presidente della Giunta Regionale con nota Prot.N.0117348-2025, allegata al presente provvedimento;

**RAVVISATA** la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano;

# **ORDINA**

## **Art. 1 (campo di applicazione)**

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis (di seguito comuni soggetti a restrizioni) siti nella Provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dal Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini" (di seguito decreto), l'adozione di ulteriori misure straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini dell'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina.

## **Art. 2 (obiettivi)**

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, si prefigge l'obiettivo di eradicare la brucellosi dagli stabilimenti di bovini/bufalini insiti nei comuni di cui all'art.1 entro il 2030.

Tale obiettivo si pone attraverso il raggiungimento di una prevalenza, quale obiettivo intermedio, dello 0,7% al 31 dicembre 2025 e dello 0,3% al 31 dicembre 2026 per il territorio della Provincia di Foggia partendo da una prevalenza dell'1,2% al 31 dicembre 2024.

## **Art. 3 (misure di sorveglianza)**

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, deve:

1. organizzare squadre composte da minimo due unità (un medico veterinario, un tecnico della prevenzione e/o agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento;
2. istituire con atto formale una task force aziendale (di seguito TFA) finalizzata alla gestione dell'emergenza della brucellosi bovina e bufalina nel territorio dei Comuni di cui all'art 1. La TFA è costituita da personale individuato tra quello in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG e si avvale del supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (di seguito IZSPB) e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (di seguito OEVR).

La TFA:

- a. fornisce costante e competente supporto alle squadre di veterinari ASL, di cui al punto 1, che operano sul territorio dei comuni soggetti a restrizione;
- b. è responsabile della corretta attuazione sul territorio di tutte le misure contenute nella presente Ordinanza;
- c. supporta, di concerto con l'OEVR, i veterinari ASL che operano sul territorio nella stesura dell'Indagine Epidemiologica (IE);
- d. verifica la corretta alimentazione dei sistemi informativi veterinari;
- e. supporta i Servizi Veterinari della ASL FG che operano sul territorio nelle scelte operative legate all'emergenza da brucellosi bovina e bufalina;

- f. studia e analizza, di concerto con l'OEVR, i dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo della malattia, relazionando ogni due mesi alla Direzione Strategica e alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;
  - g. analizza, ai fini della sorveglianza sugli aborti, i dati riproduttivi delle aziende in VETINFO e segnala al Servizio Veterinario gli stabilimenti che presentano casi di natalità/mortalità anomali per sottoporli a controlli aggiuntivi.
3. sottoporre a controllo tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi presenti negli stabilimenti siti nei comuni di cui all'articolo 1, mediante due accertamenti diagnostici sierologici annuali, utilizzando in parallelo la siero agglutinazione rapida (di seguito SAR) e la fissazione del complemento (di seguito FdC), ad intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. Tali interventi, se ritenuti opportuni in base ad una attenta valutazione della situazione epidemiologica, possono essere estesi anche ad altri stabilimenti dell'intera Provincia. Ogni singolo controllo dovrà essere concluso in un tempo non superiore a quindici giorni. Superati detti termini l'intervento dovrà essere ripetuto;
  4. vietare le movimentazioni degli animali verso macello fino al completamento delle operazioni di profilassi;
  5. chiudere l'intervento di profilassi sul Sistema Informativo Veterinario - SANAN entro due giorni dal ricevimento del rapporto di prova da parte dell'IZSPB e contestualmente provvedere all'aggiornamento della qualifica nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
  6. sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, utilizzando SAR e FdC in parallelo, l'intero allevamento al rientro dai pascoli estivi entro 15 giorni. Nel tempo che intercorre tra il rientro e l'esito del campionamento, gli animali devono essere tenuti in isolamento;
  7. sottoporre, nei trenta giorni prima dello spostamento, a controllo sierologico, utilizzando SAR e FdC in parallelo, tutti i bovini e bufalini di allevamenti da riproduzione o da ingrasso che devono essere movimentati verso pascoli, stalle di sosta, o altri allevamenti da riproduzione o da ingrasso, se superiori a 12 mesi di età;
  8. vietare la movimentazione di tutti gli animali presenti negli stabilimenti da ingrasso situati nel cluster verso altri stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da ingrasso lasciando la possibilità di movimentare solo verso il mattatoio;
  9. sospendere la qualifica sanitaria degli stabilimenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli;
  10. conferire allo stabilimento di cui al punto 9, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "indenne senza vaccinazione SOSPESO" e come tale registrarla nella BDN;
  11. effettuare il controllo delle movimentazioni degli animali, da e verso gli stabilimenti di bovini/bufalini insiti nei comuni soggetti a restrizione, attraverso la modalità *blocco sanitario per comune* presente nel Sistema Informativo Veterinario -VETINFO.

#### Art. 4 (misure di controllo)

Fatte salve tutte le misure sanitarie previste dal decreto (in particolare Allegato 1, parte A capitolo 7 e parte B capitoli 4 e 5), la Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, in caso di esito positivo agli esami sierologici (SAR e FdC) per brucellosi negli stabilimenti, deve:

- a. applicare, negli allevamenti con qualifica sospesa, le misure previste al punto B 5.2 del decreto;
- b. considerare i capi come "sospetti" di infezione e, entro 24 ore dall'evidenza del sospetto, inserire il dato sul Sistema Informativo Veterinario SIMAN, avviare l'indagine epidemiologica e conferire la qualifica di "INDENNE senza vaccinazione SOSPEO" e come tale registrarla in BDN;
- c. effettuare, di concerto con la TFA e l'OEVR, un'analisi epidemiologica accurata per ogni caso sospetto secondo le Linee Guida Ministeriali (Allegati 1c e 2c al decreto). Tale indagine epidemiologica deve essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
- d. effettuare negli allevamenti sospetti il controllo sierologico (utilizzando SAR e FDC in parallelo), successivo a quello del riscontro della positività sierologica non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi sospetti, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai 12 mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati sospetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni con richiesta di esami diretti;
- e. notificare il sospetto del focolaio, alle aree funzionali "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- f. riassegnare la qualifica di indenne senza vaccinazione qualora tutte le indagini epidemiologiche e di laboratorio permettano di escludere la presenza della malattia. In tal caso il sospetto viene indicato come non confermato in SIMAN. Per la corretta interpretazione degli esiti delle prove diagnostiche si rimanda all'Allegato 1A del decreto.

I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa, confermano la presenza della malattia nello stabilimento, se si verifica almeno una delle condizioni sotto riportate:

- a) Isolamento di *Brucella abortus* o *Brucella melitensis* o *Brucella suis* ad eccezione dei ceppi vaccinali. Tutte le Brucelle isolate devono essere inviate per la tipizzazione al Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi (di seguito CRN) presso IZSAM; oppure
- b) Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività alla PCR dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure
- c) Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività sierologica, non derivante dalla vaccinazione, anche utilizzando un altro metodo diagnostico indiretto.

In caso di conferma di focolaio di brucellosi bovina e bufalina, i Servizi Veterinari devono:

- a. notificare il caso confermato su SIMAN attraverso l'apertura del focolaio entro 24 ore e revocare la qualifica sanitaria in BDN;

- b. aggiornare, di concerto con la TFA e l'OEVR, l'indagine epidemiologica secondo le Linee Guida Ministeriali;
- c. eseguire i controlli di competenza, a seguito della notifica del focolaio, di concerto tra le aree funzionali "Sanità animale", "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" nonché con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- d. garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti, l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi;
- e. elaborare un programma di gestione/controllo (documentale e sierologico) dei capi maschi adibiti alla riproduzione; includere tra le misure previste nel programma che i suddetti capi devono provenire da madri sane di allevamenti con qualifica indenne da almeno 3 anni;
- f. disporre l'invio alla macellazione e/o la castrazione dei vitelli figli di madri infette, nati nei 6 mesi precedenti rispetto alla riscontrata positività per brucella della madre;
- g. disporre accertamenti genetici su animali appartenenti ad allevamenti infetti in caso di sospetto di frode o irregolarità;
- h. disporre i controlli accurati sugli stabilimenti con natalità/mortalità anomale e bloccare le movimentazioni fino alla conclusione degli accertamenti con esito negativo;
- i. definire dei protocolli operativi per le procedure di disinfezione negli allevamenti infetti nei luoghi di ricovero degli animali e verificarne l'attuazione;
- j. disporre, nel caso della conferma dell'infezione al pascolo, il confinamento degli animali, di tutte le unità epidemiologiche coinvolte, in una o più strutture di adatte dimensioni, dotate di adeguate caratteristiche di biosicurezza. Le attività di controllo previste per l'estinzione del focolaio saranno programmate e svolte da parte del Servizio Veterinario tenendo conto della possibile esistenza di correlazioni epidemiologiche con altri stabilimenti e pascoli limitrofi, anche tramite la verifica delle particelle di terreno interessate, quali unica unità epidemiologica;
- k. proporre alla Direzione Strategica della ASL FG l'abbattimento totale negli stabilimenti sede di focolaio qualora si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali. Le operazioni di abbattimento devono essere eseguite entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento esecutivo, se del caso con l'ausilio delle forze dell'ordine;
- l. considerare, in caso di infezione, gli stabilimenti correlati ai focolai, secondo le valutazioni del rischio espletate dal competente Servizio Veterinario in accordo con la TFA e l'OEVR, come un'unica unità epidemiologica;
- m. eseguire controlli, in collaborazione con i carabinieri forestali, sui pascoli in cui si sono verificati focolai in termini di movimentazione, documentazione e georeferenziazione;
- n. effettuare link epidemiologici attraverso i dati presenti nei sistemi informativi: a) TRACES, b) EPITRACE-SIMAN, c) Dda informatizzato, oppure mediante movimentazioni documentabili di personale, attrezzature e mezzi di trasporto, sia nel caso in cui facciano parte del cluster, sia che siano localizzati in altre provincie o regioni;
- o. dare applicazione a quant'altro previsto al punto 5.4 dell'Allegato 1 parte B del decreto.

I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione potranno estinguere il focolaio e riassegnare la qualifica di stabilimento indenne, solo se tutti i casi confermati sono stati macellati e i restanti capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento sono risultati negativi a:

- tre prove sierologiche consecutive, esaminando tutti i campioni sia alla SAR che alla FdC, svolte a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, la prima da effettuarsi non meno di 30 giorni dall'allontanamento degli ultimi capi positivi;
- un'ulteriore prova sierologica, esaminando tutti i campioni sia alla SAR che alla FdC, effettuata a distanza di non meno di 6 mesi e non oltre i 12 mesi dall'ultima prova negativa.

#### **Art. 5 (disposizioni sui pascoli)**

I Comuni soggetti a restrizioni di cui all'art. 1 sono deputati alla gestione dei pascoli demaniali ed in particolare a porre divieto, mediante l'utilizzo di recinzioni, di uso, per almeno 6 mesi, dei pascoli infetti e degli abbeveratoi individuati dai Servizi Veterinari della ASL FG. Tutti i pascoli e gli abbeveratoi devono essere georeferenziati e chiaramente identificati come zona infetta da brucellosi. È compito della TFA verificare l'applicazione di tale disposizione e, in caso di inadempienza, darne formale notifica alla Direzione Strategica della ASL, al fine della successiva comunicazione all'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Foggia.

#### **Art. 6 (compito dei comuni e del personale di vigilanza/controllo)**

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia interessati sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza.

Il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale sono incaricati del controllo e della esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

#### **Art. 7 (disposizioni finali)**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Le misure previste sono sostenute attraverso l'impiego di risorse del Fondo Sanitario Regionale.

La presente Ordinanza, contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è trasmessa, per gli adempimenti di legge al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia, ai Sindaci dei comuni di cui all'art. 1 della provincia di Foggia e alla Direzione Strategica della ASL FG.

Bari, li 6 marzo 2025

**EMILIANO**